



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di
pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR
a cura della Task Force Appalti - Progetti

AMBITO: SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

T.A.R. Veneto, Sez. III, 24/10/2025 n. 1884: Requisiti di ordine speciale. Divieto di pretendere, come requisito di capacità economico-finanziaria, un fatturato minimo superiore al doppio del valore stimato dell'appalto. Divieto di fissare un limite massimo di fatturato.

Con la sentenza in rassegna il T.A.R. Veneto ha delineato i confini interpretativi dell'art. 100, co. 11, D. Lgs. n. 36/2023, laddove prevede che *"le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura"*.

Nel caso di specie la ricorrente, che non aveva presentato un'offerta ritenendo di non poter partecipare alla gara perché aveva maturato, nei tre migliori esercizi precedenti, un fatturato superiore alla soglia indicata dalla norma, ha impugnato l'ammissione della controinteressata alla gara stessa (e tutti gli atti conseguenti), sostenendo che anche quest'ultima non avrebbe potuto partecipare alla gara perché aveva maturato un fatturato superiore alla predetta soglia.

Nel disciplinare di gara la stazione appaltante aveva recepito quanto disposto dall'art. 100, co. 11, D.lgs. n. 36/2023.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

In base a quanto statuito dal T.A.R. Veneto, questa norma vieta alle stazioni appaltanti di esigere requisiti di capacità economico-finanziaria sproporzionati e, in particolare, di pretendere un fatturato minimo superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, ma allo stesso tempo non può essere letta nel senso di fissare un limite massimo di fatturato.

In sintesi, l'Amministrazione, con la *lex specialis*, non può richiedere un fatturato minimo superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, ma può ammettere alla gara operatori che vantano un fatturato più elevato.

Diversamente opinando si escluderebbero dalla procedura, in violazione dei principi di concorrenza, di accesso al mercato e di proporzionalità, gli operatori economicamente più solidi e in grado di garantire la regolare esecuzione dell'appalto.

[Consulta la sentenza](#)